

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona

Organismo di Mediazione

Via XX Settembre 17100 Savona

Tel. 019824785 Fax 019827118

PEC organismomediazione@ordineavvocatisv.it

Sito internet www.ordineavvocatisavona.it

Organismo iscritto al n. 690 del Registro degli organismi deputati alla gestione delle mediazioni, tenuto dal Ministero della Giustizia.

TARIFFARIO

Contributo forfetario spese di Segreteria (per ciascuna parte) € 50,00 IVA compresa

Da versarsi esclusivamente con bonifico bancario al momento della presentazione della domanda, a cura delle parti istanti, ed al momento dell'adesione al procedimento, a cura delle altre parti.

Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro, non intendano proseguire la mediazione, nessun altro ulteriore esborso sarà da sostenersi, con esclusione delle spese di cui sopra, già versate.

Qualora all'esito del primo incontro le parti intendano proseguire la mediazione ciascuna parte dovrà versare all'Organismo (esclusivamente con bonifico bancario) entro e non oltre 5 giorni prima dell'incontro fissato per la prosecuzione le indennità nella misura di seguito indicate in relazione allo scaglione di riferimento.

Compensi di mediazione IVA compresa (Scaglioni valore per ciascuna parte)

N.B.: Il valore si determina in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile.

Fino ad € 1.000,00	€	52,86
da € 1.000,01 a € 5.000,00	€	105,74
da € 5.000,01 a € 10.000,00	€	195,20
da € 10.000,01 a € 25.000,00	€	292,80
da € 25.000,01 a € 50.000,00	€	488,00
da € 50.000,01 a € 250.000,00	€	813,34
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€	1.220,00
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€	2.318,00
da € 2.500.000,00 a € 5.000.000	€	3.172,00
Oltre € 5.000.000	€	5.612,00

Le mediazioni di valore indeterminato o indeterminabile
sono ricomprese nello scaglione da euro 25.000,01 a 50.000,00

MODALITA' DI PAGAMENTO

esclusivamente bonifico bancario intestato a Ordine degli Avvocati della Provincia di Savona presso Banca Carige S.p.a. IBAN: IT 92T0617510603000001122280 **indicando nella causale i nomi delle parti** – l'attestazione di avvenuto versamento dovrà pervenire alla segreteria dell'ODM

esclusivamente con PEC alla casella organismomediazione@ordineavvocatisv.it
entro e non oltre 5 giorni prima dell'incontro fissato

- 1) Gli importi indicati nel tariffario si intendono IVA compresa.
- 2) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella sopra riportata.
- 3) Il Compenso di mediazione comprende anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esso rimane fisso anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
- 4) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- 5) Ai fini della corresponsione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.
- 6) L'importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella soprariportata:
 - a) **Può** essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza,

complessità o difficoltà dell'affare;

- b) **Deve** essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) **Deve** essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010;
- d) **Deve** essere ridotto di un terzo per il primo scaglione di valore, della metà per quelli successivi, nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 bis ovvero nei casi in cui la mediazione è disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 28/10, fatta salva la riduzione prevista dalla seguente lettera e); non si applicherà alcun altro aumento ad eccezione di quello previsto alla precedente lettera b);
- e) **Deve** essere ridotto a € 40,00 oltre IVA per il primo scaglione e a € 50,00 oltre IVA per quelli successivi, ferma l'applicazione dell'aumento di cui alla precedente lettera c), quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.